

CONVENZIONE QUADRO PER I SERVIZI DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

Premesso che

1. Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel dare attuazione agli articoli da 1 a 5 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003, dispone all'art. 76, comma 2, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituisca presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito albo per la registrazione delle Commissioni di certificazione istituite presso le università, pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;
2. Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del 14 giugno 2004 ha istituito l'albo delle commissioni di certificazione universitarie;
3. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni industriali n. 34/2018 del 12/04/2018 ha istituito la Commissione di Certificazione dell'Università degli Studi di Macerata presso il Dipartimento di Giurisprudenza (di seguito "Commissione");
4. La Commissione opera sulla base del proprio Regolamento (di seguito Regolamento della Commissione) depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato nel sito web della Commissione (<https://giurisprudenza.unimc.it/it/dipartimento/commissione-certificazione>);

Tanto premesso,

la presente Convenzione Quadro disciplina le tariffe per le prestazioni rese dalla Commissione.

Art. 1 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

Parti: i soggetti stipulanti la presente Convenzione Quadro, quindi l'Università degli Studi di Macerata da un lato e, dall'altro, i soggetti che aderiscono alla presente Convenzione, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione allegato (all. 1).

Attività: le prestazioni rese dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, come dettagliate nel successivo art. 2.

Parti convenzionate: i soggetti che aderiscono alla presente Convenzione mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione (all. 1) al fine di usufruire delle Attività della Commissione per sé e/o per i soggetti ad essi collegati. Ai fini della presente definizione si intendono per soggetti collegati, a titolo esemplificativo: i clienti del professionista o dello studio professionale o dell'associazione professionale convenzionati; i soggetti aderenti alle associazioni rappresentative dei datori di lavoro o dei lavoratori convenzionate; le imprese appartenenti a gruppi, a reti, a consorzi, a raggruppamenti o altrimenti comunque collegate al soggetto convenzionato.

Parti richiedenti: i soggetti che richiedono alla Commissione l'espletamento delle Attività secondo le modalità previste dal Regolamento della Commissione.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione si applica alle seguenti Attività:

a) certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. A titolo esemplificativo: contratto di lavoro subordinato (intermittente, part-time, a tempo determinato, ecc.); contratti di lavoro autonomo; contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

contratti di appalto; contratto di somministrazione di lavoro; contratto di rete; accordi di distacco; accordi di lavoro agile; accordi di cessione del contratto, etc.;

b) certificazione dei contratti di lavoro, di appalto e di subappalto ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177;

c) certificazione degli accordi di proroga dei contratti di cui alle lettere precedenti;

d) certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui, a titolo esemplificativo, le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento di cui all'art. 30, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183 e la clausola compromissoria di cui all'art. 31, comma 10, L. 4 novembre 2010, n. 183;

e) certificazione dell'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni;

f) certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;

g) assistenza e consulenza ai sensi dell'art. 81, D. Lgs. n. 276 del 2003;

h) tentativo di conciliazione facoltativo di cui agli artt. 2113 c.c. e 410 c.p.c., ai sensi dell'art. 31, co. 13, L. n. 183/2010;

i) offerta conciliativa in caso di licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti di cui all'art. 6, D. Lgs. n. 23/2015;

l) pattuizione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell'art. 2103, co. 6, c.c.;

m) pattuizione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015;

n) pattuizione di accordi di risoluzione del rapporto di cui all'art. 26, co. 7, D. Lgs. n. 151/2015;

o) espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 276 del 2003;

p) ogni altra ipotesi in cui sia dedotta un'attività lavorativa della quale sia consentita o richiesta da disposizioni normative la certificazione o la conciliazione.

Art. 3 – Modalità di svolgimento

1. L'Attività sarà svolta secondo le modalità previste dagli artt. 75 e ss. D. Lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni; 30 e 31 L. n. 183/2010; 2113, co. 4, c.c.; 2103, co. 6, c.c.; 6, D. Lgs. n. 23/2015; 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015; 54, D. Lgs. n. 81/2015, nonché dalle ulteriori disposizioni di legge in materia di certificazione e dal Regolamento della Commissione.

2. All'Attività si applica la disciplina delle prestazioni eseguite dalle Università in conto terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. Il responsabile scientifico della presente Convenzione è il Presidente della Commissione.

Art. 4 – Corrispettivo e Modalità di pagamento

1. A titolo di corrispettivo per l'espletamento delle Attività di cui al precedente art. 2, saranno praticate le tariffe indicate nel tariffario allegato (all. 2), oltre I.V.A. con aliquota di legge.

2. I corrispettivi di cui al tariffario (all. 2) non comprendono imposte di bollo, ove dovute, né eventuali spese di trasferta sostenute dalla Commissione per attività da rendersi fuori dal Comune di Macerata.

I corrispettivi indicati sono dovuti per ciascun procedimento avviato attraverso la presentazione di apposita istanza alla Commissione, indipendentemente dall'esito dello stesso procedimento.

3. I corrispettivi saranno fatturati dall'Università al soggetto indicato mediante emissione di avviso PagoPA.

I pagamenti devono essere effettuati, entro 30 gg. dal ricevimento dell'avviso PagoPA,

Art. 5 – Diritti di proprietà intellettuale

I risultati delle elaborazioni effettuate nello svolgimento dell'Attività sono di esclusiva proprietà dell'Università.

Art. 6 – Riservatezza e responsabilità

1. L'Università e la Commissione si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui fossero venuti a conoscenza in forza della presente Convenzione, fatto salvo il diritto delle autorità pubbliche competenti, verso le quali la certificazione è destinata a produrre effetti, di prendere visione dei contratti sottoposti a certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 78, D. Lgs. n. 276/2003.
2. Nell'esecuzione dell'Attività, la responsabilità dell'Università, del Responsabile scientifico e dei membri della Commissione è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.
3. Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati).

Art. 7 – Controversie

Con l'adesione alla presente Convenzione si conviene di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dello stesso sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di procedura civile italiano.

Per ogni controversia che non possa essere devoluta ad arbitrato resta ferma la competenza esclusiva del Foro di Macerata.

Art. 8 – Adesione alla presente Convenzione quadro

L'adesione alla presente Convenzione Quadro avviene attraverso la sottoscrizione e la trasmissione dell'apposito Modulo di adesione redatto secondo il modello allegato alla presente Convenzione (all. 1).

L'adesione ha efficacia per il triennio successivo alla data di ricezione da parte dell'Università del Modulo di adesione.

Dato in Macerata

Per l'Università degli Studi di Macerata

Il Magnifico Rettore

F.to Prof. John Mc Court